

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E  
FORNITURE IN ECONOMIA**

**I N D I C E**

- Art. 1 Finalità e principi
- Art. 2 Mercato elettronico
- Art. 3 Acquisizione in economia
- Art. 4 Limiti di spesa e divieto di frazionamento
- Art. 5 Tipologie di lavori, beni e servizi acquisibili in economia
- Art. 6 Elenchi degli operatori economici
- Art. 7 Procedure per acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00
- Art. 8 Procedura per l'individuazione del contraente
- Art. 9 Affidamento diretto
- Art. 10 Criteri di scelta delle offerte
- Art. 11 Provvedimenti per i lavori in caso di urgenza e somma urgenza
- Art. 12 Disposizioni per i servizi tecnici
- Art. 13 Garanzie
- Art. 14 Stipula del contratto e verifica del possesso dei requisiti
- Art. 15 Forniture e servizi complementari – Quinto d'obbligo
- Art. 16 Liquidazione e pagamento
- Art. 17 Verifica della prestazione
- Art. 18 Inadempienze del contraente
- Art. 19 Rendicontazione
- Art. 20 Adeguamento automatico dei limiti
- Art. 21 Abrogazioni
- Art. 22 Rinvio
- Art. 23 Entrata in vigore

## Art.1 - Finalità e principi

Il presente regolamento disciplina , in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" (di seguito brevemente "Codice") e dal DPR 05/10/2010 n.207 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006 n.163" (di seguito brevemente "Regolamento 207/2010") e ss.mm.ii., il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia e dei limiti per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori da parte dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina".

Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione, tempestività, correttezza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ai principi della L. 241/1990, ed alle seguenti norme:

- per le forniture e i servizi: art.125, c.9 ss. del Codice e art. 329-338 del Regolamento 207/2010;
- per i lavori: art. 125, c.5, del Codice e artt. 173-177 del Regolamento 207/2010.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare l'attivazione di processi di acquisizione, in termini temporali contenuti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, concorrenza, proporzionalità e parità di trattamento degli operatori economici nonché di semplificazione, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, quelle amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici.

In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trova applicazione l'articolo 14 del "Codice".

## Art. 2 -Mercato elettronico

L'acquisizione in economia di beni e servizi, inoltre, viene disposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 94/2012 e nella Legge n. 135/2012, ovvero è obbligatorio fare ricorso prioritariamente a:

- Centrali di committenza regionali
- Convenzioni Consip e strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip
- Mercato Elettronico della P.A.

Pertanto, prima di attivare un'autonoma procedura, il Responsabile del procedimento dovrà verificare se l'acquisizione del bene o del servizio possa essere soddisfatta ricorrendo a tali modalità di approvvigionamento.

## Art. 3 Acquisizione in economia

Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti forme:

- amministrazione diretta, quando le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Amministrazione, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento;
- cottimo fiduciario, quando le acquisizioni sono effettuate mediante affidamento a terzi.

## Art. 4 - Limiti di spesa e divieto di frazionamento

Le procedure di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi sono consentite per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria individuata ai sensi dell'art 28, comma 1, lettera b, del D. L.vo 163/2006, attualmente pari a Euro 200.000 al netto dell'I.V.A.

Entro il limite sopraindicato è ammesso il ricorso alle procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi e lavori riconducibili alle categorie riportate nell'elenco di cui al successivo art. 5.

Tale soglia verrà adeguata in relazione alle modifiche previste dalla Comunità Europea ai sensi delle

direttive 2004/17 e 2004/18, così come previsto dall'art. 248 del Codice.

Nessuna prestazione di beni o servizi ed esecuzione di lavori, ivi comprese prestazioni continuative e le eventuali opzioni per prestazioni aggiuntive o di rinnovo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di sottrarsi dal ricorso all'appalto. Oltre tale importo si deve procedere attraverso le ordinarie procedure di acquisizione di beni, servizi e affidamento di lavori, applicando le disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già distintamente individuati dagli strumenti programmatori dell'Azienda, nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Dirigente responsabile. In particolare deve considerarsi fattispecie normalmente prevedibile lo scorporo delle lavorazioni specialistiche o di parti d'opera tecnicamente scindibili, nel caso in cui si debba ricorrere ad esecuzione in economia a seguito di risoluzione del contratto d'appalto.

Il ricorso alle acquisizioni in economia è altresì consentito, indipendentemente dall'oggetto del servizio, della fornitura o dei lavori, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi o forniture nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero di danno per il patrimonio storico, artistico o culturale.

Il ricorso alla procedura in economia va valutato anche in relazione alla necessità di garantire, in motivate ed oggettive situazioni, la continuità dei servizi in ambito sanitario la cui interruzione comporti il rischio della produzione di danni all'amministrazione sanitaria ovvero pregiudichi l'efficienza e l'efficacia dei servizi medesimi.

#### Art. 5 - Tipologie di lavori, beni e servizi acquisibili in economia

Il ricorso alle procedure di acquisto in economia, fino ad un importo massimo inferiore alla soglia di Euro 200.000, è ammesso per le tipologie di beni e servizi e lavori facenti capo alle diverse classi merceologiche, che di seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per far fronte alle esigenze dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina":

#### **BENI**

- Prodotti Farmaceutici e per la profilassi igienico- sanitaria, sieri, vaccini, galenici
- Prodotti dietetici
- Materiali diagnostici, prodotti chimici per assistenza
  - Materiali diagnostici, carta per ecg, ecc.
- Presidi medico-chirurgici e materiale sanitario
- Strumentario chirurgico, reagenti, disinfettanti, reagenti,
- Ossigeno
  - Materiali protesici
- Prodotti farmaceutici e materiale sanitario per uso veterinario
  
- Prodotti alimentari

- Materiali di guardaroba, effetti lettereschi, divise per il personale, dispositivi protezione individuale, pulizia e convivenza in genere (ratticidi e disinfestanti)
- Combustibili, carburanti e lubrificanti
- Altri beni non sanitari (materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio, carta, stampati e modelli, ricettari, libri, giornali, riviste e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico)
  - Materiali di consumo per l'informatica
  - Materiali didattico, audiovisivo e fotografico (strumenti elettronici, di comunicazione, di telefonia, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza, di proiezione, audio visuali);
  - Acquisti di materiali e accessori per manutenzione
  - Fornitura di energia elettrica
  - Spese di rappresentanza e necrologi,
  - Altri prodotti
    - Attrezzature sanitarie, biomediche e materiale di ricambio
    - Attrezzature tecnico - economali
  - Attrezzature informatiche, hardware e software
  - Segnaletica stradale e di sicurezza
    - Mobili ed arredi
    - Utensili
    - Elettrodomestici e attrezzaggi per cucina
  - Automezzi, ambulanze, motoveicoli ed altri mezzi di trasporto
  - Impianti e macchinari
  - Altri beni di inventario

## **SERVIZI**

- Servizi di lavanderia e lavanolo
- Servizi di pulizia
- Servizi di mensa e ristorazione
- Servizi di trasporto, spedizione, corriere espresso e facchinaggio
- Servizio di smaltimento rifiuti e movimentazione interna rifiuti
- Servizi di vigilanza
- Servizi di noleggio fotocopiatori, stampanti
- Servizi di manutenzione automezzi
- Servizi di noleggio attrezzature tecniche e sanitarie
- Organizzazione eventi formativi
- Servizi di agenzia di viaggi; servizi alberghieri e per missioni del personale
- Servizio di manutenzione aree verdi
- Lavaggio automezzi
- Gestione servizi amministrativi, gestione archiviazione
- Organizzazione eventi formativi
- Stampa documenti , locandine, copie eliografiche
- Spese per conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, compresa la locazione dei locali necessari, la stampa degli inviti, manifesti, atti, spese di ospitalità per gli intervenuti, traduzioni, interpretariato ed altre eventuali spese connesse alla manifestazione
  - Servizi sanitari e socio-sanitari
  - Servizio di trasporti sanitari
  - Servizi di assistenza alla persona

- Altri servizi
- Manutenzione di attrezzature sanitarie, dispositivi medici, altro materiale sanitario
- Manutenzione di attrezzature non sanitarie
- Manutenzione di attrezzature informatiche (hardware, software), di reti, sistemi telematici e telecomunicazioni
- Manutenzione di mobili e arredi ordinari
- Manutenzione automezzi
- Manutenzione aree verdi
- Manutenzione / assistenza di altri beni economici
- Servizi / attività di installazione impianti e macchinari
- Manutenzione per edifici ed impianti tecnologici (idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, montacarichi ed ascensori, impianti e attrezzature antincendio, ecc.)
- Noleggio ed assistenza di impianti tecnologici
- Spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al passaggio pedonale e degli automezzi compreso il servizio antineve
- Locazione di beni mobili ed immobili
- Manutenzione di affrancatrici
- Servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria.

## **LAVORI**

- Manutenzione di opere od impianti, interventi di restauro e risanamento conservativo per la rinaturazione, il ripristino e la conservazione di ambienti naturali, nonché per la fruizione degli stessi, adattamenti e riparazione dei fabbricati, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà aziendale ovvero in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatario;
- Lavori accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature e impianti
- Interventi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica, nonché interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà dell'ASS1, sia in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatore;
- Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- Lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- Completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- Lavori per il completamento di opere o impianti a carico dell'appaltatore a seguito di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale;

Si precisa che al di fuori delle elencazioni di cui sopra, il ricorso alle spese in economia è comunque consentito in relazione e tutti prodotti e a tutti i singoli servizi e lavori poi aggregati nei diversi fattori produttivi e conti economici.

### **Art. 6 - Elenchi degli operatori economici**

L'Amministrazione può predisporre elenchi di operatori economici da cui possono essere selezionati i soggetti invitati a partecipare alle procedure per l'individuazione del contraente.

L'iscrizione agli elenchi di operatori viene effettuata previa formale richiesta da parte dell'operatore

economico interessato, a seguito di idonee forme di pubblicità che garantiscano la massima partecipazione e la più ampia concorrenza.

L'iscrizione agli elenchi è subordinata al possesso dei necessari requisiti di idoneità morale e capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria, desunti da apposita autocertificazione, prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, come previsto dal presente Regolamento.

L'Amministrazione provvede al controllo, anche a campione, dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati.

Sono esclusi dagli elenchi degli operatori economici coloro i quali hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall'Amministrazione o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale.

Gli elenchi degli operatori economici sono aggiornati con cadenza almeno annuale.

L'iscrizione agli elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia di lavori, beni e servizi.

L'Amministrazione può promuovere l'automatica implementazione degli elenchi stessi con i cataloghi elettronici dei fornitori abilitati nel mercato elettronico di cui al successivo art. 8 e con gli ulteriori cataloghi eventualmente predisposti da Consip in applicazione di innovativi strumenti di acquisto quali il sistema dinamico di acquisizione.

Nelle more della costituzione dell'Elenco e comunque fino alla sua costituzione, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si continuerà a far uso dell'Albo delle imprese di fiducia dell'ASS1 già esistente.

#### Art. 7 - Procedure per acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000

Per beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a Euro 40.000 e fino alle soglie di cui all'art. 3, al netto dell'IVA, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di massima trasparenza, rotazione parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di:

- indagini di mercato, da effettuarsi secondo le forme di rilevazione più idonee in relazione alla tipologia di lavoro, bene o servizio da acquisire;
  - consultazione di elenchi di cui all'art. 6 del presente Regolamento, ovvero tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico di qualunque amministrazione pubblica.
  - un avviso pubblicato sul sito Internet della stessa ASS1, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate.

L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 70 del codice e non può di regola essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet dell'amministrazione. Qualora all'esito della pubblicazione dell'avviso non pervenga il numero minimo di candidature previsto dal presente regolamento o comunque inferiore a quanto ritenuto opportuno dal responsabile, questo può individuare con altri mezzi le ditte da invitare ad integrazione di quelle candidate.

Dal sito internet aziendale sarà inoltre possibile scaricare direttamente il modulo per la domanda di partecipazione che compilato e sottoscritto potrà essere trasmessa con ogni mezzo all'Azienda.

Le procedure di acquisto in economia di beni, servizi e lavori di cui al presente Regolamento non

sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del Codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

#### Art. 8 - Procedura per l'individuazione del contraente

Il Responsabile del Procedimento, con comunicazione effettuata in forma scritta, ovvero con l'utilizzo dei mezzi informatici di uso comune, invita gli operatori economici selezionati a presentare offerta.

La lettera di invito per gli affidamenti di importo pari o superiore a Euro 40.000, deve contenere almeno gli elementi di cui all'art. 334 del D.P.R. 207/2010, e quelli ulteriori di seguito elencati, previsti in altre disposizioni cogenti o derivanti da indicazione della giurisprudenza più recente:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- l'indicazione delle modalità di esecuzione della prestazione;
- le modalità di presentazione dell'offerta;
- il periodo di validità delle offerte stesse;
- il termine di presentazione delle offerte;
- data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica;
- le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, ai sensi degli artt. 81, 82 e 83 del Codice;
- gli elementi di valutazione prescelti, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda la possibilità di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida o per altre motivazioni;
- la misura delle eventuali penali, determinata in conformità agli artt. 298 e 145, del Regolamento 207/2010;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
- l'indicazione dei termini di pagamento;
- i requisiti generali dell'operatore economico di cui all'art. 38 e 39 del Codice, nonché eventuali requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica richiesti in ragione della natura e dell'importo del contratto, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione e di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi e di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della fornitura o del servizio o dell'appalto.
- il possesso dell'attestazione SOA da parte degli operatori economici nel caso di lavori di importo superiore a Euro 150.000 (iva esclusa), relativa ai lavori da eseguire; in tal caso non è richiesta alcuna dimostrazione dei requisiti richiesti;
- indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, c.5, Dlgs. 81/2008 e ss.mm., non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi

di fornitura, servizio o lavori privi di rischi interferenziali di cui al comma 3bis del medesimo art. 26 Dlgs. 81/2008 ss.mm.;

- codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto (CUP);
- indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici qualora l'importo a base di affidamento sia superiore ad Euro 150.000 (iva esclusa);
- obbligo per l'operatore economico concorrente di indicare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende sub-affidare o subappaltare a terzi;
- obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o know-how;
- specifica dichiarazione relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. ii.;
- eventuale opzione di proroga o rinnovo del contratto (in tal caso occorre computare nel valore complessivo del contratto anche l'importo presunto riferito alla proroga, ai fini della verifica del rispetto della soglia massima di ammissibilità);
- quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Qualora elementi di cui alle precedenti lettere siano contenuti in apposito Capitolato Speciale o Foglio Condizioni, è sufficiente allegare tale documento alla lettera d'invito.

La richiesta può essere inoltrata a mezzo fax o posta informatica, pec e deve essere inviata nelle medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine.

L'esito degli affidamenti mediante procedura di cottimo fiduciario di importi pari o superiore a Euro 40.000 e fino a Euro 200.000 è soggetto ad avviso di post-informazione pubblicato sul profilo del committente, ai sensi degli articoli 173 e 331 del DPR 207/2010.

#### Art. 9 – Affidamento diretto

Per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore a Euro 40.000, il Responsabile del Procedimento può ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici ad un determinato contraente.

Nei limiti di importo che consentano l'affidamento diretto, quando si preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato tra più operatori economici, inteso a verificare le migliori condizioni, l'incaricato al quale è affidata questa fase procedimentale può provvedervi anche attraverso indagine esplorativa mediante preventivi, comunicati tramite le modalità ritenute più opportune (fax, pec, posta elettronica, etc.)

Nei limiti di importo di cui al presente articolo si può prescindere dall'indagine di mercato, trattando direttamente con un unico operatore economico quando vi sia motivata specialità o particolarità dell'intervento in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento, nonché in caso di esiguità del corrispettivo.

#### Art. 10 – Criteri di selezione delle offerte

Fatto salvo nel caso di affidamento diretto, la scelta del contraente avviene, sulla base di quanto

previsto dalla lettera di invito, con uno dei seguenti criteri:

a) in base al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura o il servizio siano chiaramente individuati negli atti e non sia prevista alcuna variazione, ai sensi dell'articolo 82 del Codice;

Al fine di valutare la conformità o idoneità del prodotto, potrà essere richiesta eventuale campionatura del prodotto offerto.

b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti.

Nel caso in cui il criterio di scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto fra le offerte può essere effettuato da una commissione composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, della cui attività viene redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione medesima.

Sono sempre possibili negoziazioni con i fornitori selezionati, qualora non esclusi in sede di valutazione tecnico-qualitativa, o con l'unico fornitore selezionato, al fine di conseguire le migliori condizioni economiche e modalità di fornitura, prima di addivenire alla conclusione della procedura di assegnazione.

L'aggiudicazione è comunicata all'offerente risultato vincitore della procedura comparativa e agli altri soggetti partecipanti. All'operatore economico interessato è altresì comunicata l'eventuale inammissibilità dell'offerta.

Il Responsabile del Procedimento può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000 nella scelta del contraente non si applica il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse, di cui all'articolo 86, comma 1, del Codice.

#### Art. 11 - Provvedimenti per i lavori in caso di urgenza e somma urgenza

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale, predisposto dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato, corredato da una perizia estimativa per la copertura della spesa, viene trasmesso al Dirigente competente per l'autorizzazione ad eseguire l'intervento.

In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il Responsabile del Procedimento o il tecnico all'uopo incaricato può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, di cui all'art. 175 del Regolamento 207/2010, l'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di Euro 200.000 (iva esclusa), o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede secondo quanto previsto dall'art. 163, comma 5 del Regolamento 207/2010.

Il Responsabile del Procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di

somma urgenza, al Dirigente competente per l'approvazione dei lavori e la copertura della spesa.

Qualora i lavori non conseguano l'approvazione, il Responsabile del Procedimento provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.

#### Art. 12 - Disposizioni per i servizi tecnici

Ai fini del presente articolo rientrano nei servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria:

- la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento;
- le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ivi compresi gli incarichi di collaudo, validazione dei progetti e di supporto al Responsabile del procedimento (quali, ad esempio: prestazioni attinenti le analisi geologiche, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
- la direzione lavori, le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, rilievi, prove di carico e controlli.

I servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria possono essere affidati in economia, con affidamento diretto a norma dell'art. 125, comma 11 del Codice e art. 267 comma 10 del Regolamento 207/2010, per importo inferiore a Euro 40.000 in caso di accertata carenza in organico di personale tecnico con adeguata professionalità, di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgimento delle funzioni d'istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ad un soggetto idoneo, individuato dal Responsabile e adeguatamente motivato.

Per incarichi fino a Euro 100.000 possono essere affidati a cura del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 91, comma 2 del Codice e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 del Codice; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

Possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, le spese relative ai servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria, fino al limite della soglia di cui all'art. 28, comma 1), lett. b) del Codice, attualmente pari a Euro 200.000 ma come periodicamente aggiornato e rivisto dalle disposizioni legislative che ne fissano l'importo e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 del Codice.

Il contraente, scelto con il criterio della rotazione e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, avvalendosi anche di elenchi di professionisti di cui all'art. 6, dovrà possedere tutti i requisiti richiesti dalla specifica normativa di settore per il tipo di servizio tecnico affidato.

#### Art. 13 – Garanzie

A corredo dell'offerta non viene richiesta, di norma, la cauzione provvisoria, salvo eccezioni dovute alla natura dell'acquisizione.

Per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000 (iva esclusa), gli operatori economici sono di norma esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria, salvo eccezioni dovute alla natura dei lavori e/o della fornitura. Tale garanzia non è in ogni caso richiesta in caso di affidamento diretto.

La cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di regolare prestazione di lavori, servizi o della regolare fornitura è di norma richiesta solo nei casi di affidamento di spese in economia di importo pari o superiore a Euro 40.000 fatta salva comunque la più ampia facoltà di richiederla per particolari prestazioni.

Qualora richieste, le garanzie devono avere i contenuti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dal Codice. La previsione della cauzione provvisoria e definitiva, e le modalità con cui deve essere prestata, devono comunque essere stabilite nella lettera di invito.

#### Art. 14 - Stipula del contratto e verifica del possesso dei requisiti

Successivamente all'aggiudicazione, ovvero all'individuazione del contraente, il contratto è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni, servizi, lavori, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito ovvero con l'ordine con cui dispone l'acquisto.

Lo scambio di proposta e accettazione mediante corrispondenza commerciale, configura la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 1326 e ss. del codice civile.

I contratti relativi alle spese di importo esiguo possono in ogni caso concludersi mediante nota-ordinativo.

Il Responsabile del Procedimento può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto affidatario.

Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nel tempo in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché dei sistemi di monitoraggio dei contratti pubblici.

#### Art. 15 - Forniture e servizi complementari – Quinto d'obbligo

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di cottimo fiduciario si rendano necessari aumenti o diminuzioni nei lavori, nei servizi o nelle forniture, il Responsabile del Procedimento può far eseguire direttamente all'impresa appaltatrice i lavori le forniture ed i servizi complementari nel limite del 20% del contratto originario, sempre che l'importo complessivo sia inferiore alla soglia di cui all'art. 3.

In caso di aumenti l'impresa affidataria dovrà effettuare tali ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto, mentre in caso di diminuzioni essa accetterà variazioni in meno delle prestazioni previste senza che le sia dovuto alcun indennizzo o rimborso.

#### Art. 16 - Liquidazione e pagamento

I pagamenti saranno effettuati di norma entro i termini previsti dal Decreto Legislativo 231/2002 e s.m.i., decorrenti dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della corretta esecuzione.

In caso di contestazioni i termini di pagamento verranno sospesi fino a risoluzione della stessa. L'Azienda si riserva altresì la facoltà di procedere all'eventuale pagamento parziale della fattura.

#### Art. 17 - Verifica della prestazione

In relazione alle forniture di beni e servizi, l'incarico di conformità è sostituito dall'attestazione di

regolare esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione e riporta, ai sensi dell'art. 325 del DPR 207/2010 almeno i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi
- l'indicazione dell'esecutore
- il nominativo del direttore dell'esecuzione
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore
- la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della cauzione prestata.

Per quanto riguarda le forniture di beni, la sottoscrizione del documento di consegna da parte della struttura destinataria dei medesimi, equivale ad attestazione di regolare esecuzione, previa verifica del rispetto qualitativo e quantitativo del materiale.

Per importi inferiori a 40.000 Euro non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione e l'atto di liquidazione da parte del Responsabile del procedimento sulla fattura o nota ricomprende anche l'implicita attestazione di avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto,

Per importi inferiori a Euro 20.000, ai sensi dell'art. 4, c. 14-bis, Legge n. 106/2011 si può prescindere dall'acquisizione del DURC e si può procedere mediante l'acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000.

Per i lavori in economia e di importo pari o superiori a Euro 40.000 (iva esclusa), il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal Direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento, nonché sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.

#### Art. 18 - Inadempienze del contraente

Nel caso di inadempimento grave nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché nel caso di inadempimento che si protragga oltre 15 giorni dal termine stabilito l'Azienda ha facoltà di applicare una penale fino ad un massimo del 10% del valore netto del contratto e commisurata all'importanza strategica della prestazione dedotta in contratto.

L'Amministrazione procederà inoltre a valutare la cancellazione dell'impresa dall'elenco degli operatori economici, ai sensi dell'art. 5 comma, 5 del Regolamento.

#### Art. 19 - Rendicontazione

Con cadenza mensile viene disposta, a cura degli uffici finanziari aziendali, la rendicontazione delle spese liquidate in economia.

#### Art. 20 - Adeguamento automatico dei limiti

I limiti di importo del presente Regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alle modifiche delle soglie previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

#### Art. 21 - Abrogazioni

Sono abrogate tutte le precedenti direttive, disposizioni operative e regolamenti aziendali in contrasto o non armonizzati con il presente Regolamento.

#### Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

#### Art. 23 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione all'Albo Aziendale della delibera di approvazione.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ADELE MAGGIORE

CODICE FISCALE: MGGDLA54D55B428P

DATA FIRMA: 31/10/2013 15:43:03

IMPRONTA: 2F5F51C0F79C1A94E0AFFFBAAA747C1BFDF8C384283B88C020E9D441B314DC7  
BFDF8C384283B88C020E9D441B314DC7A704CEFC01004DC1746513C0348FFB33  
A704CEFC01004DC1746513C0348FFB33DD874B0530B4C8930DF8B42B2C9B0503  
DD874B0530B4C8930DF8B42B2C9B0503A0ADF124D625AF1AE4E30F1857ECD20C

NOME: CINZIA CONTENTO

CODICE FISCALE: CNTCNZ66C69L424H

DATA FIRMA: 31/10/2013 15:49:43

IMPRONTA: 5B94B1BE222547C7FFCB5BD2CADA07DFF26811451BA7A352A13BD81B44787DA  
FF26811451BA7A352A13BD81B44787DAA1F9A8FAF729116ABC2651463404B050  
A1F9A8FAF729116ABC2651463404B0507D96C18C60070A4FEB7AFD157FC45A6A  
7D96C18C60070A4FEB7AFD157FC45A6A98159277515C6A8CD40FFDA64062EE8

NOME: FABIO SAMANI

CODICE FISCALE: SMNFBA57C03L424I

DATA FIRMA: 31/10/2013 15:55:31

IMPRONTA: Cbfd4A2F1E2F9D32C31690F6375372F99DEEE900ADD32817166F39516BC4592E  
9DEEE900ADD32817166F39516BC4592E329C1A3FA6EB4E448B98AD7C5F4255B1  
329C1A3FA6EB4E448B98AD7C5F4255B1324A5B1AFA7959A762DF70A2B14D1F26  
324A5B1AFA7959A762DF70A2B14D1F26EC7017F1B4EE8EF2EE807C223A7E8005